

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE

[notificata con il numero C(2004) 3581]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/666/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽²⁾, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria⁽³⁾, e in particolare l'articolo 16,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ottobre 2002, l'Italia ha notificato alla Commissione la presenza in Veneto e in Lombardia del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 e la veloce propagazione della malattia.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2) Al fine di contrastare la propagazione dell'infezione, le autorità italiane hanno quindi adottato misure drastiche, compresa la soppressione degli allevamenti infetti. A titolo di misura integrativa, le stesse autorità hanno inoltre richiesto che fosse approvato un programma di vaccinazione di almeno 18 mesi contro l'influenza aviaria onde evitare che l'infezione si diffondesse ulteriormente.

(3) Il programma di vaccinazione è stato approvato con la decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti⁽⁵⁾, che stabilisce le regole in materia di vaccinazione contro l'influenza aviaria in un'area geografica definita. La stessa decisione prevede inoltre misure specifiche di controllo applicabili agli scambi intracomunitari quali la limitazione dei movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova e da mensa.

(4) I risultati del programma di vaccinazione resi noti in diverse riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali erano in generale favorevoli per quanto concerne il controllo della malattia nella zona di vaccinazione. Tuttavia, l'infezione si è diffusa a certe zone adiacenti alla zona di vaccinazione definita. Di conseguenza, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2003/436/CE⁽⁶⁾, ha esteso la zona di vaccinazione in modo da coprire le zone adiacenti.

(5) Dalla fine di settembre 2003 non è stata rilevata nessuna ulteriore circolazione del virus selvatico dell'influenza aviaria del sottotipo H7N3 nel corso dell'intenso monitoraggio condotto nella zona di vaccinazione. Di conseguenza l'Italia ha chiesto di apportare alcuni cambiamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni che interessano gli scambi intracomunitari. Conformemente a ciò, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2004/159/CE ha approvato tali modifiche e restrizioni.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 87. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/159/CE (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 63).

⁽⁶⁾ GU L 149 del 17.6.2003, pag. 33.

- (6) Nel febbraio 2004 un ceppo dell'influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H5N3 è stato isolato in un gruppo di anatre nella Lombardia all'interno della zona di vaccinazione. Anche se le indagini epidemiologiche non hanno rivelato una diffusione dell'infezione, è stato dimostrato il rischio d'introduzione dell'influenza aviaria del sottotipo H5. Attualmente né gli animali da cortile vaccinati contro il sottotipo H7 nel quadro dell'attuale campagna di vaccinazione né la popolazione di animali da cortile non vaccinata sono protetti dalla malattia eventualmente causata dal sottotipo dell'influenza aviaria H5. Per tale motivo l'Italia ha chiesto di modificare l'attuale programma di vaccinazione per autorizzare la vaccinazione degli animali da cortile all'interno della zona di vaccinazione definita tramite un vaccino bivalente che protegge contro l'infezione da virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H7 e H5 e di proseguire questo tipo di vaccinazione almeno fino al 31 dicembre 2005.
- (7) Poiché la decisione 2002/975/CE è stata già modificata due volte, per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare tale strumento rimpiazzandolo con la presente decisione.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvato il programma di vaccinazione modificato contro l'influenza aviaria presentato dall'Italia alla Commissione, da attuarsi nella zona indicata nell'allegato I.
2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono effettuati nella zona di vaccinazione descritta nell'allegato I e nella zona confinante descritta nell'allegato II.

Articolo 2

I movimenti di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell'allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all'articolo 1 e articoli successivi.

Articolo 3

È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata nell'allegato I.

Articolo 4

I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall'Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2004/666/CE».

Articolo 5

1. Le carni fresche di pollame devono recare il marchio conformemente all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:

- a) volatili vaccinati contro l'influenza aviaria;
- b) gruppi di volatili sieropositivi all'influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all'articolo 1;
- c) volatili originari da aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) e (H5N9) non devono recare il marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da tacchini e polli che:

- i) appartengono a gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l'individuazione dell'influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo. Per l'esame di:

— dei volatili vaccinati deve essere utilizzato il test iFA,

— dei volatili di controllo deve essere utilizzato il test d'inibizione dell'emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA, tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test iFA;

- ii) originari di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

- iii) originari da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l'influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d'analisi prevista all'allegato III della presente decisione;

iv) devono essere spediti direttamente ad un macello designato dall'autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l'arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni.

3. Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

«Le carni di tacchino/pollo (*) sopra descritte sono conformi alla decisione 2004/666/CE.

(*) cancellare la dicitura che non si applica».

Articolo 6

Le autorità italiane provvedono affinché nella zona indicata nell'allegato I:

a) per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

b) tutti i mezzi utilizzati per i trasporti di volatili da cortile, uova da cova, carni fresche di pollame, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.

Articolo 7

1. Le autorità italiane notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data d'inizio della campagna di vaccinazione con il vaccino bivalente.

2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 si applicano a decorrere dalla data d'inizio della campagna di vaccinazione.

Articolo 8

1. Ogni sei mesi le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull'efficacia del programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

2. La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 6 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, sono riesaminati di conseguenza.

Articolo 9

La decisione 2002/975/CE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2004.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.

ALLEGATO I

ZONA DI VACCINAZIONE

Regione Veneto*Provincia di Verona*

ALBAREDO D'ADIGE	
ANGIARI	
ARCOLE	
BELFIORE	
BONAVIGO	
BOVOLONE	
BUTTAPIETRA	
CALDIERO	zona a sud dell'autostrada A4
CASALEONE	
CASTEL D'AZZANO	
CASTELNUOVO DEL GARDA	zona a sud dell'autostrada A4
CEREA	
COLOGNA VENETA	
COLOGNOLA AI COLLI	zona a sud dell'autostrada A4
CONCAMARISE	
ERBÈ	
GAZZO VERONESE	
ISOLA DELLA SCALA	
ISOLA RIZZA	
LAVAGNO	zona a sud dell'autostrada A4
MINERBE	
MONTEFORTE D'ALPONE	zona a sud dell'autostrada A4
MOZZECANE	
NOGARA	
NOGAROLE ROCCA	
OPPEANO	
PALÙ	
PESCHIERA DEL GARDA	zona a sud dell'autostrada A4
POVEGLIANO VERONESE	
PRESSANA	
RONCO ALL'ADIGE	
ROVERCHIARA	
ROVEREDO DI GUÀ	
SALIZOLE	
SAN BONIFACIO	zona a sud dell'autostrada A4
SAN GIOVANNI LUPATOTO	zona a sud dell'autostrada A4
SANGUINETTO	
SAN MARTINO BUON ALBERGO	zona a sud dell'autostrada A4
SAN PIETRO DI MORUBIO	
SOAVE	zona a sud dell'autostrada A4
SOMMACAMPAGNA	zona a sud dell'autostrada A4
SONA	zona a sud dell'autostrada A4
SORGÀ	
TREVENZUOLO	

VALEGGIO SUL MINCIO
VERONA zona a sud dell'autostrada A4
VERONELLA
VIGASIO
VILLAFRANCA DI VERONA
ZEVIO
ZIMELLA

Regione Lombardia*Provincia di Brescia*

ACQUAFREDDA
ALFIANELLO
BAGNOLO MELLA
BASSANO BRESCIANO
BORGOSATOLLO
BRESCIA zona a sud dell'autostrada A4
CALCINATO zona a sud dell'autostrada A4
CALVISANO
CAPRIANO DEL COLLE
CARPENEDOLO
CASTENEDOLO zona a sud dell'autostrada A4
CIGOLE
DELLO
DESENZANO DEL GARDA zona a sud dell'autostrada A4
FIESSE
FLERO
GAMBARA
GHEDI
GOTTOLENGO
ISORELLA
LENO
LONATO zona a sud dell'autostrada A4
MANERBIO
MILZANO
MONTICHIARI
MONTIRONE
OFFLAGA
PAVONE DEL MELLA
PONCARALE
PONTEVICO
POZZOLENGO zona a sud dell'autostrada A4
PRALBOINO
QUINZANO D'OGGIO
REMEDELLO
REZZATO zona a sud dell'autostrada A4
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN ZENO NAVIGLIO
SENIGA

VEROLANUOVA

VEROLAVECCHIA

VISANO

Provincia di Mantova

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

CAVRIANA

CERESARA

GOITO

GUIDIZZOLO

MARMIROLO

MEDOLE

MONZAMBANO

PONTI SUL MINCIO

ROVERBELLA

SOLFERINO

VOLTA MANTOVANA

ALLEGATO II

ZONA CONFINANTE CON LA ZONA DI VACCINAZIONE IN CUI SI ESEGUE UNA SORVEGLIANZA INTENSIVA

Regione Lombardia*Provincia di Bergamo*

ANTEGNATE	
BAGNATICA	zona a sud dell'autostrada A4
BARBATA	
BARIANO	
BOLGARE	zona a sud dell'autostrada A4
CALCINATE	
CALCIO	
CASTELLI CALEPIO	zona a sud dell'autostrada A4
CAVERNAGO	
CIVIDATE AL PIANO	
COLOGNO AL SERIO	
CORTENUOVA	
COSTA DI MEZZATE	zona a sud dell'autostrada A4
COVO	
FARA OLIVANA CON SOLA	
FONTANELLA	
GHISALBA	
GRUMELLO DEL MONTE	zona a sud dell'autostrada A4
ISSO	
MARTINENGO	
MORENGO	
MORNICO AL SERIO	
PAGAZZANO	
PALOSCO	
PUMENENGO	
ROMANO DI LOMBARDIA	
SERiate	zona a sud dell'autostrada A4
TELGATE	zona a sud dell'autostrada A4
TORRE PALLAVICINA	

Provincia di Brescia

AZZANO MELLA	
BARBARIGA	
BASSANO BRESCIANO	
BERLINGO	
BORGO SAN GIACOMO	
BRANDICO	
CASTEGNATO	zona a sud dell'autostrada A4
CASTEL MELLA	
CASTELCOVATI	
CASTREZZATO	
CAZZAGO SAN MARTINO	zona a sud dell'autostrada A4
CHIARI	
COCCAGLIO	
COLOGNE	
COMEZZANO-CIZZAGO	
CORZANO	
ERBUSCO	zona a sud dell'autostrada A4

ALLEGATO III

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

1) **Introduzione e obiettivo generale**

Il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA) è inteso a distinguere i tacchini ed i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto da un sottotipo del virus selvatico.

2) **Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri**

Le carni provenienti da gruppi di tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall'ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell'allevamento.
